

**Federazione svizzera degli avvocati (FSA) —  
Ministero pubblico della Confederazione (MPC)**

**Dichiarazione di intenti sul reciproco comportamento  
nell'ambito di un procedimento penale**

Tenuto conto delle disposizioni legali, della Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo e codice deontologico degli avvocati europei (CCBE), delle direttive delle Nazioni Unite relative al ruolo dei procuratori, approvate dall'Assemblea generale con la risoluzione 45/120 del 14.12.1990, e considerando che il Ministero pubblico della Confederazione, da un lato, e la FSA, dall'altro, convengono di fissare un numero non esauriente di principi che devono essere rispettati nella relazione tra un Procuratore federale e un Avvocato, le parti stabiliscono quanto segue:

## **I. CONTENUTO**

La presente dichiarazione di intenti non mette in dubbio né usurpa una competenza riservata al Legislatore o ai tribunali. Contiene bensì direttive per il reciproco comportamento e ha pertanto lo scopo di sostenere nella procedura preliminare con il MPC lo sviluppo di regole di buona condotta uniformi che superino le differenze di cultura giuridica in Svizzera.

### **A. Definizioni**

1. Il termine «Procuratore federale» racchiude le funzioni di procuratore generale della Confederazione, sostituto procuratore generale della Confederazione, procuratore federale in capo, procuratore federale e assistente procuratore federale. Ai fini di una migliore leggibilità il termine «Procuratore federale» vale sia per le donne che per gli uomini.
2. Il termine «Avvocato» copre qualsiasi avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati ai sensi della LLCA, compresi gli avvocati iscritti nell'albo delle autorità di vigilanza relativo agli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS nonché gli avvocati tirocinanti, gli avvocati volontari e i sostituti avvocato. Ai fini di una migliore leggibilità il termine «Avvocato» vale sia per le donne che per gli uomini.

### **B. In generale**

3. Il Procuratore federale e l'Avvocato si rivolgono l'uno all'altro sempre con rispetto e cortesia.
4. Il Procuratore federale e l'Avvocato si comportano l'uno con l'altro in buona fede.

### **C. Difesa d'ufficio**

5. La FSA veglia affinché le associazioni cantonali degli avvocati mettano a disposizione elenchi di avvocati disposti ad assumere mandati d'ufficio conferiti dal MPC. Si procura e mette a disposizione del MPC un programma informatico che garantisca che le difese d'ufficio siano scelte in modo trasparente e indipendente.

### **D. Scadenze, termini, notificazioni**

6. Il Procuratore federale e l'Avvocato si impegnano a rispondere alle domande e alle richieste entro un termine appropriato.

7. Il Procuratore federale stabilisce termini appropriati, di regola non inferiori a 10 giorni lavorativi. Sono fatti salvi casi urgenti, in particolare casi di detenzione.
8. Di regola, il Procuratore federale tiene conto delle assenze dell'Avvocato che gli sono state annunciate previamente in tempo utile. Se intende notificare una decisione contrariamente a questa regola, ne informa l'Avvocato nel modo che riterrà opportuno.

#### **E. Interrogatori**

9. Il Procuratore federale stabilisce la data e l'ora tenendo conto della disponibilità dell'Avvocato. L'Avvocato dà prova della flessibilità necessaria rispetto alla data fissata e rimanda, se necessario, gli appuntamenti non vincolanti.
10. Al momento di stabilire l'inizio dell'interrogatorio il Procuratore federale tiene conto del tempo necessario del viaggio con i trasporti pubblici di modo che una partenza dal luogo di lavoro dell'Avvocato non debba avvenire prima delle 7.00 del mattino.
11. Le prescrizioni del Servizio federale di sicurezza definiscono le condizioni e i controlli ai quali sono sottoposti i terzi, tra cui gli Avvocati, che hanno accesso all'edificio della Confederazione più particolarmente ai locali in cui si svolgeranno gli interrogatori e altri appuntamenti.
12. Di regola gli Avvocati sono autorizzati a portare con sé apparecchi elettronici (ad es. computer, telefonino) agli interrogatori e a utilizzarli in modo da non disturbare lo svolgimento dell'interrogatorio. Il Procuratore federale indica sulla citazione dell'Avvocato che questi è autorizzato a portare con sé apparecchi elettronici nei locali dell'interrogatorio.
13. Il Procuratore federale e l'Avvocato fanno tutto il necessario per iniziare l'interrogatorio all'ora prevista. Si informano subito reciprocamente di qualsiasi elemento che potrebbe ritardare l'inizio dell'interrogatorio.
14. All'inizio dell'interrogatorio il Procuratore federale deve indicare in modo chiaro le regole di polizia dell'interrogatorio che intende applicare ai partecipanti.
15. Nell'interesse della correttezza del verbale, la dichiarazione iscritta a verbale può essere letta ad alta voce su richiesta dell'Avvocato. Eventuali obiezioni devono essere verbalizzate nella misura in cui non vi sia dato seguito.
16. Al primo interrogatorio ai sensi dell'articolo 158 CPP si applicano le seguenti regole:
  - all'Avvocato della prima ora viene concesso, se possibile, un tempo di arrivo di 4 ore al massimo;
  - l'Avvocato della prima ora ha il diritto di discutere con l'imputato per una durata adeguata;
  - se opportuno, il Procuratore federale può dare all'Avvocato della prima ora informazioni sull'argomento dell'interrogatorio prima del colloquio con il suo cliente;
  - il Procuratore federale cerca di regola di mettere a disposizione un interprete per il colloquio prima del primo interrogatorio; nella misura del possibile l'interprete non deve essere lo stesso che sarà impiegato per il primo interrogatorio o che è già stato impiegato dal MPC per la stessa causa.
17. Durante l'interrogatorio il Procuratore federale prevede pause a intervalli ragionevoli. Concede agli Avvocati la possibilità, durante queste pause, di condurre colloqui confidenziali con i loro clienti.

#### **F. Lingua del procedimento**

Si rammenta che conformemente alla LOAP la Lling e la giurisprudenza in vigore:

18. Il Procuratore federale determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione tenendo conto delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento, della lingua degli atti essenziali e della lingua del luogo dei primi atti istruttori<sup>1</sup>.
19. A tal proposito il Procuratore federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ma la sua decisione non può essere influenzata da ragioni organizzative interne; tiene conto della lingua parlata dall'imputato o dagli imputati quando questi si esprimono in una lingua ufficiale, di quella del luogo in cui è stato commesso il reato o ancora del luogo di esecuzione delle misure coercitive<sup>2</sup>.
20. Se più imputati si esprimono in diverse lingue ufficiali, il Procuratore federale sceglie la situazione più equa senza che questa corrisponda necessariamente a un semplice calcolo aritmetico fondato sull'addizione della lingua parlata dal maggior numero di partecipanti<sup>3</sup>.
21. La scelta della lingua del procedimento è in linea di massima valida per tutte le fasi e gli atti del procedimento; è fatta salva una deroga in caso di congiunzioni o disgiunzioni del procedimento e in seguito a una decisione del responsabile del procedimento relativa a singoli atti del procedimento<sup>4</sup>.
22. Indipendentemente dalla lingua del procedimento, il Procuratore federale tiene conto di qualsiasi domanda scritta od orale formulata in una lingua ufficiale<sup>5</sup>; la Procedura di ricorso è in linea di massima condotta nella lingua del procedimento indipendentemente dalla lingua nella quale è redatto il ricorso ricordando tuttavia che il Procuratore federale e l'Avvocato dovrebbero padroneggiare le lingue ufficiali almeno passivamente<sup>6</sup>.
23. Durante gli atti procedurali orali l'Avvocato deve esprimersi nella lingua del procedimento e non porre domande in un'altra lingua ufficiale<sup>7</sup>.

## **G. Fascicolo**

24. In linea di massima il fascicolo è digitalizzato.
25. La consultazione degli atti avviene:
  - in principio consegnando un supporto dati o mediante un altro mezzo elettronico adeguato, su richiesta dell'Avvocato e contro il pagamento di un emolumento uguale o leggermente superiore al costo del supporto dati;
  - quando il fascicolo non è disponibile su formato digitale (ad es. nelle procedure di assistenza giudiziaria), tramite invio postale all'Avvocato. In tal caso è impartito all'Avvocato un termine adeguato ma di almeno tre giorni lavorativi per consultare e copiare il fascicolo, decorsi i quali l'Avvocato rispedisce il fascicolo per raccomandata;
  - inviando copie selezionate del fascicolo su richiesta dell'Avvocato; questi designa le copie desiderate sulla base dell'elenco degli atti;
  - su richiesta dell'Avvocato, tramite la consultazione non sorvegliata nei locali del MPC (ad es. in occasione di un interrogatorio presso il MPC), mettendo a disposizione dell'Avvocato in loco una fotocopiatrice per permettergli di fotocopiare gli atti che gli servono.

---

<sup>1</sup> Art. 3 cpv. 2 LOAP

<sup>2</sup> DTF 121 I 196 consid. 5a pag. 104, sentenza del Tribunale federale 15.6/2004 dell'11 gennaio 2005, consid. 2, nella causa SJ 2005 I 315; sentenza del Tribunale federale BB.2007.47 del 13 novembre 2007, consid. 2.1

<sup>3</sup> DTF 121 I 196 consid. 5a pag. 204

<sup>4</sup> Art. 3 LOAP.

<sup>5</sup> Art. 6 LLing

<sup>6</sup> Decisione del Tribunale federale 1A.25/2005 dell'8 marzo 2005, consid. 2

<sup>7</sup> Decisione del Tribunale penale federale BB.2015 del 25 novembre 2015

## II. ATTUAZIONE

26. La dichiarazione d'intenti entra in vigore con la firma del presidente della FSA e del procuratore generale della Confederazione.
27. In caso di conflitto relativo all'esecuzione della dichiarazione d'intenti, l'Avvocato si rivolge per scritto alla presidenza della FSA e, dal canto suo, il Procuratore federale si rivolge per scritto al procuratore generale della Confederazione.
28. La presidenza della FSA e il procuratore generale della Confederazione si contattano reciprocamente per trovare una soluzione concreta al conflitto in tempo utile. Le due parti possono delegare questo compito a una persona adeguata. In questo lasso di tempo non sarà adita alcuna autorità disciplinare o di vigilanza.

## III. AGGIORNAMENTO


29. Il contenuto della dichiarazione d'intenti è aggiornato nella misura del necessario su richiesta di una parte.

## IV. SCIoglIMENTO

30. Le parti hanno diritto di sciogliere la dichiarazione d'intenti con raccomandata rispettando un termine di preavviso di 3 mesi per la fine del mese.

Berna, 24.09.2018

Federazione svizzera degli avvocati



Presidente FSA

Berna, 26.09.2018

Ministero pubblico della Confederazione



Procuratore generale della Confederazione